

# **ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO**

*“Leonardo da Vinci”*

**VITERBO**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI**

**(allegato del Regolamento d'Istituto)**

(delibera del CI del 19/12/2022)

ART. 1 VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

ART. 2 DIRITTI DEGLI STUDENTI

ART. 3 DISCIPLINA

ART. 4 APPLICAZIONI

ART. 5 DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 6 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 7 ELENCO ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA SANZIONE DISCIPLINARE (ALLEGATO)

ART. 8 L'ORGANO DI GARANZIA

ART. 9 RICORSI PER SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 10 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

ART. 11 REVISIONE e DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

“Statuto degli Studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria” DPR 24.06.98 n. 249 integrato dal DPR 21.11.2007 n. 235

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, di quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

“Statuto degli Studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria” DPR 24 .06.98 n. 249 integrato dal DPR 21.11. 2007 n. 235

## **ART. 2 DIRITTI DEGLI STUDENTI**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti

un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività extrascolastiche sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati ed inclusivi per tutti gli studenti;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

“Statuto degli Studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria” DPR 24 .06.98 n. 249 integrato dal DPR 21.11. 2007 n. 235

### **ART. 3 DISCIPLINA**

1 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3 - In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4 – Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5 – Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale.

6 – Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7 - Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

8 – L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto de comma 7.

9 – Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

10 – Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **ART. 4 APPLICAZIONI**

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la dignità propria ed altrui, violino le norme generali, anche durante le attività didattiche programmate fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza e tenendo conto della situazione personale dello studente, le punizioni di cui al seguente comma:

- a) Ammonizione in classe o privata
- b) Ammonizione del Dirigente Scolastico
- c) Allontanamento dalla lezione ratificata dal Dirigente Scolastico
- d) Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
- e) Sospensione superiore a 15 giorni
- f) Sospensione fino al termine dell'anno scolastico
- g) Esclusione dallo scrutinio finale

Per le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d è offerta allo studente la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;

Le sanzioni di cui alle lettere a, b, e c, - vengono disposte dal Dirigente Scolastico o da un docente; le sanzioni di cui alla lettera d sono di competenza del Consiglio di Classe. Le sanzioni di cui alle lettere e, f, g - sono di competenza del Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe.

#### **ART. 5 DOVERI DEGLI STUDENTI**

Quadro sinottico dei comportamenti sanzionabili - allegato

Criteri per l'assegnazione del voto di condotta - allegato

#### **ART. 6 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE SANZIONI DISCIPLINARI**

Gli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica, ai sensi del DPR 21 novembre 2007, n. 235 art. 4 comma 6, sono il Consiglio di Classe, per l'allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni, e il Consiglio d'Istituto per un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

L'impegno a una azione educativa congiunta viene assunto con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità previsto dal D.P.R.n.235 del 2007. (Vedi apposito documento)

#### **ART. 7 ELENCO ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA SANZIONE DISCIPLINARE (ALLEGATO)**

#### **ART. 8 L'ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia (O.G.) è costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249.

L'Organo di Garanzia si basa sul principio che la scuola è una comunità all'interno della quale tutti i componenti hanno il diritto/dovere di operare al fine di raggiungere una adeguata e serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni sono:

- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti (se maggiorenni), dai genitori degli studenti minorenni o da chi ne esercita la potestà a seguito dell'applicazione di una sanzione disciplinare su richiesta,
- intervenire in merito a questioni relative all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento di Istituto.

### Composizione

L'Organo di Garanzia è così composto:

- Il Dirigente scolastico o un suo delegato
- Un docente
- Un genitore
- Uno studente

E' prevista la designazione di tre membri supplenti (docente, genitore, studente), che sostituiranno i membri titolari nel caso in cui questi ultimi siano direttamente o anche indirettamente coinvolti nel caso in questione o in caso di impedimento temporaneo.

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia per quanto riguarda la componente docenti avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto.

I rappresentanti dei genitori e degli alunni sono eletti all'inizio dell'anno scolastico contestualmente alle elezioni degli altri organi collegiali della scuola ovvero saranno eletti in seno alla componente corrispondente nel Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia resta in carica due anni e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentirne il funzionamento. E' prevista la sostituzione mediante nuova nomina da parte del Consiglio di Istituto dei membri eventualmente decaduti per mancanza dei requisiti.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

Ciascun membro sarà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di dovere di astensione (nei casi in cui il soggetto fa parte dell'organo che ha erogato la sanzione o è parte in causa) dal supplente appartenente alla medesima categoria membro del Consiglio di Istituto.

Gli studenti e genitori e membri dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziative relative a situazioni in cui siano coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe o alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Gli insegnanti membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da essi sanzionato oppure il proprio figlio.

Modalità di voto

a) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impedimento a partecipare alla riunione si farà pervenire al Presidente almeno un giorno prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Il Presidente o un suo delegato provvederà a convocare il sostituto designato.

b) In caso non si raggiunga il numero legale il Presidente procede ad una seconda convocazione entro 24 ore successive.

c) in seconda convocazione l'Organo di Garanzia funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta

d) ciascun membro ha diritto di parola e di voto, non è prevista l'astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

e) ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia

f) di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia deve essere redatto verbale il quale è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

#### **ART. 9 RICORSI PER SANZIONI DISCIPLINARI**

a) Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari, può essere presentato direttamente dallo studente (se maggiorenne) o da uno dei genitori o da chi esercita la potestà (ove lo studente sia minorenne) o chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, per il tramite del Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.

b) Ricevuto il ricorso, il Presidente o un suo incaricato recepisce copia del verbale del Consiglio di Classe, documenti ed eventuali memorie difensive allegate al ricorso; tali documenti verranno esaminati durante la seduta.

c) Nel caso in cui lo ritenga a maggioranza necessario, l'Organo di Garanzia può chiamare a partecipare alla seduta le parti in causa e cioè lo studente a cui è stata comminata la sanzione, i suoi genitori o colui che ne esercita la potestà e il coordinatore di classe, il docente o colui che ha segnalato l'infrazione.

d) L'Organo può con parere obbligatorio confermare o revocare il provvedimento. In presenza di fatti o circostanze nuove, l'Organo di garanzia può sospendere l'efficacia del provvedimento e promuovere il riesame del caso da parte dell'Organo che aveva inflitto la sanzione.

e) L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione sarà da ritenersi confermata.

f) La famiglia dell'alunno verrà avvertita della delibera dell'Organo di Garanzia tramite i canali istituzionali.

#### **ART. 10 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chi vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. L'Organo di garanzia Regionale è composto da due studenti designati dalla Consulta Provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio Scolastico Provinciale e presieduto da una persona di alta moralità nominata dal Dirigente dell'Amministrazione Scolastica periferica e dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

#### **ART. 11 REVISIONE e DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento verrà revisionato al termine dell'anno scolastico, ove ritenuto necessario. Il presente Regolamento entra in vigore cinque giorni dopo la sua affissione all'albo dell'Istituto. Copia del Regolamento sarà affissa all'albo on line della scuola